

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 7/2016

OGGETTO: **Determinazioni in merito alla transazione D'Anna.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **17** del mese di **marzo**, alle ore **14,30**, in apposita sala al 5° piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nominato con Decreto n. 38 in data 08.02.2016 del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Risultano presenti/assenti
(G= assente giustificato):

		Presente	Assente
BAROCCO Giovanni	PRESIDENTE	P	
BATTISTI Angela	VICEPRESIDENTE	P	
CHABOD Osvaldo	MEMBRO		G
TILLIER Rudy	MEMBRO		G
VALLET Tiziana	MEMBRO ESPERTO	P	
TOTALE		3	2

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione il segretario dott.ssa Matilde TANGO, che cura la verbalizzazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il sig. Giovanni BAROCCO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n.7 in data 17.03.2016

Oggetto: **Determinazioni in merito alla transazione D'Anna.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n.14/2015 del 18/08/2015, avente ad oggetto *“Decadenza della dott.ssa Eloisa Donatella D'Anna dall'impiego di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta e conseguente cancellazione dall'Albo”*;

Dato atto che con le ordinanze in data 24 settembre 2015 e in data 28-30 ottobre 2015 il Tribunale di Aosta ha, in composizione monocratica, respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla ricorrente avverso la deliberazione di decadenza e, in composizione collegiale, rigettato il reclamo dalla stessa interposto;

Sottolineato che, in esito al procedimento disciplinare avviato con nota prot.13543/2015, con provvedimento prot. 21073/2015 del dirigente dell'Ufficio associato per i procedimenti disciplinari è stata adottata nei confronti della dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella - dichiarata decaduta dall'impiego - la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 3 (tre), sanzione la cui esecuzione veniva subordinata all'eventuale ripresa del rapporto di pubblico impiego;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n.32/2015 in data 31/12/2015, avente ad oggetto *“Determinazione di resistere nel giudizio, promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro, dalla dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella. Designazione dell'avv. Fabrizio Callà in rappresentanza e difesa dell'Ente”*;

Visto il verbale della causa n.r.g.334/2015 del Tribunale di Aosta – Pubblico impiego Civile del 4 febbraio 2016 innanzi Dott. Eugenio Gramola, in cui l'autorità giudiziaria proponeva le basi su cui avviare a transazione la vicenda giudiziaria e convocava le parti a nuova udienza del 17 marzo 2016 ore 12:00;

Evidenziato che con propria deliberazione n.5/2016 del 11.03.2016 questo Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Presidente dell'Agenzia di accettare la proposta di transazione formulata dal Giudice Dott. Gramola all'udienza del 4 febbraio 2016 nella causa n.r.g. 334/2015, nei seguenti termini:

- Mantenimento della deliberazione n.14/2015 del 18 agosto 2015
- Re-iscrizione della ricorrente all'Albo *ex nunc*, senza assegni per il periodo intermedio;
- Rinuncia da parte della ricorrente a tutte le domande e pretese relative ai rapporti pregressi;

- Compensazione tra le parti delle sole spese del giudizio di merito, ferma restando la regolamentazione delle spese già rimborsate all'Agenzia dalla ricorrente per la condanna dalla medesima ricevuta ad esito del ricorso ex art.700 c.p.c.;

a condizione che la ricorrente si impegnasse in sede di transazione a non impugnare, la sanzione disciplinare irrogata con provvedimento prot. 21073/2015 del dirigente dell'Ufficio associato per i procedimenti disciplinari;

Preso atto che, come riferito dal Presidente, nell'udienza in data odierna del 17.03.2016 avanti il Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro, la parte attrice e la parte convenuta hanno in via transattiva raggiunto accordo sulla riammissione *ex nunc* nel pubblico impiego della ricorrente e contestuale re-iscrizione *ex nunc* della medesima all'Albo regionale dei segretari degli enti locali, senza assegni per il periodo intermedio, con la compensazione tra le parti delle sole spese del giudizio di merito e rinuncia da parte della ricorrente a tutte le domande e pretese relative ai rapporti pregressi nonché rinuncia ad impugnare la sanzione disciplinare irrogata;

Ritenuto di recepire espressamente i contenuti dell'accordo transattivo raggiunto, al fine di formalizzare le condizioni transattive con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni a carico dell'Agenzia conseguenti all'accordo transattivo;

Sottolineato che la transazione raggiunta ha carattere tombale con rinuncia reciproca ad ogni altro diritto, azione e/o pretesa nascente da atti, fatti o cause inerenti, derivanti o dipendenti, a qualunque titolo, dai pregressi rapporti, ad esclusione di quanto stabilito in transazione e rilevato che detto accordo transattivo non è impugnabile;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa alla presente a far parte del presente deliberato;
2. Di recepire i contenuti dell'accordo transattivo raggiunto nell'udienza del 17 marzo 2016 innanzi al Dott. Eugenio Gramola nella causa di lavoro Eloisa Donatella D'Anna/Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta n.r.g. 334/2015 del Tribunale di Aosta - Pubblico impiego Civile e conseguentemente:
 - a) la ricorrente viene re-iscritta *ex nunc* all'Albo regionale dei segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta (ex parte prima ovvero per i soggetti iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge regionale 46/1998) istituito e gestito



- dall'Agazia regionale, con decorrenza dal 17 marzo 2016 (data di riammissione all'impiego della Dirigente alle dipendenze dell'Agazia);
- b) la ricorrente viene collocata in disponibilità, ai sensi dell'art. 4 della l.r.46/1998 in quanto segretario di ente locale privo di incarico, alle dipendenze dall'Agazia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta con pari decorrenza del 17 marzo 2016;
 - c) alla ricorrente viene applicata la sanzione disciplinare di cui al provvedimento prot. 21073 in data 26.11.2015 del dirigente dell'Ufficio associato per i procedimenti disciplinari con sospensione dal servizio e dalla correlata retribuzione con decorrenza dal 17 marzo 2016 al 17 giugno 2016 compreso (mesi 3) e ripresa del servizio il giorno 18 giugno 2016 (senza assegni per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa);
 - d) la ricorrente rinuncia a tutte le domande e pretese, nessuna esclusa, nei confronti dell'Agazia regionale relative ai fatti di causa e a tutti i rapporti pregressi;
 - e) tra le parti vengono integralmente compensate le sole spese del giudizio di merito, ferma restando la regolamentazione delle spese già rimborsate all'Agazia regionale dalla ricorrente per la condanna dalla medesima ricevuta ad esito del ricorso ex art. 700 c.p.c.;
 - f) la ricorrente rinuncia ad impugnare la sanzione disciplinare che le è stata irrogata di cui in premessa e che le verrà quindi applicata con decorrenza dal 17 marzo 2016 al 17 giugno 2016 compreso;
 - g) la transazione ha carattere tombale e conseguentemente, una volta adempite le obbligazioni di cui al verbale di conciliazione, null'altro le parti hanno a pretendere e, comunque, rinunciano ad ogni altro diritto, azione e/o pretesa nascente da atti, fatti o cause inerenti, derivanti o dipendenti, a qualunque titolo, dai fatti di causa e dai pregressi rapporti, ad esclusione di quanto stabilito nel verbale di conciliazione e nel presente atto;
 - h) deve intendersi definitivamente transatta tra le parti ogni questione e/o controversia tra loro insorta e/o insorgenda, nessuna esclusa, con riguardo a (i) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia regionale n. 14 del 18 agosto 2015 e agli atti successivamente adottati dall'Agazia regionale, (ii) i danni tutti, patrimoniali e non, asseritamente patiti dalla ricorrente per i fatti allegati in ricorso ex art. 414 c.p.c., (iii) ogni altra domanda o pretesa, anche non dedotta in giudizio dalle parti, derivante direttamente e/o indirettamente dai pregressi rapporti tra le parti per come si sono svolti e (iv) la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento prot. 21073 in data 26 novembre 2015 dal Dirigente dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari;
 - i) l'accordo transattivo non è impugnabile;



3. di dare mandato agli uffici di procedere alle comunicazioni d'obbligo conseguenti al collocamento in disponibilità alle dipendenze di questa Agenzia del dirigente summenzionato ed all'applicazione della sanzione disciplinare;
4. di comunicare la presente alla dott.ssa Eloisa Donatella D'Anna;
5. di dare comunicazione della presente al centro contabile, dando atto dell'applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta e normative in materia.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giovanni BAROCCO

Il segretario verbalizzante
Matilde TANGO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ESECUTIVA'

*L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. n. 4/1999 come modificato con R.R. n. 1/2010, con esecutività in pari data del **17/03/2016***

Lì 17/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
René REY.